

NOTIZIARIO

n.

16

2025

SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025
Riepilogo della disciplina

REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IVA – NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE
Riepilogo della disciplina

AIUTI ALLA FILIERA DEL LEGNO – DOMANDE DAL 15 MAGGIO
Analisi dell'agevolazione

NOTIZIE FLASH**INTERESSI SU MUTUI PER ACQUISTO TERRENI DA DESTINARE A DIRITTI DI SUPERFICIE: DEDUCIBILITÀ**

Con [Risposta a interpello n 110 del 16 aprile](#), l'Agenzia delle Entrate si è occupata di mutui ipotecari per acquisto di terreni per la costituzione di diritti di superficie, fornendo chiarimenti relativamente alla deducibilità degli interessi.

In particolare, il caso riguardava una società che acquista terreni con mutui ipotecari per poi concederli a terzi con contratto ventennale di diritto di superficie, ai fini dell'installazione di impianti solari. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è prevista la piena deducibilità degli interessi passivi su tali mutui, a condizione che gli immobili siano destinati alla locazione e che il finanziamento sia garantito da ipoteca.

REGISTRO PARTITE CATASTALI: ATTIVO DAL 9 APRILE

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 152840 del 27 marzo con le modalità per la consultazione telematica dei registri o schedari di partita tramite il servizio "Consultazione registro partite catastali". Il servizio è attivo dal 9 aprile e disponibile in area riservata sul sito delle Entrate. La nuova funzionalità consente di consultare i "registri di partita", ovvero gli schedari cartacei con i nomi degli intestatari (ditte catastali) contrassegnati da un numero (numero di partita).

Sempre in tema catasto, l'Agenzia delle Entrate ha informato che dal 15 aprile è attivo, nell'area riservata dello stesso sito, il servizio "Voltura catastale web" per la compilazione e la presentazione online delle domande di volture catastali e di versare le somme dovute. L'area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

DECRETO SICUREZZA 2025: ECCO TUTTE LE NOVITÀ E IL TESTO PUBBLICATO IN GU

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11.04.2025 ed è già in vigore il nuovo [Decreto Sicurezza \(D.L. n. 48/2025\)](#), un provvedimento ampio che interviene su vari fronti: contrasto al terrorismo, tutela delle forze dell'ordine, sicurezza urbana, lotta alla criminalità organizzata e gestione dell'ordine pubblico. Tra le principali novità:

- ◆ Più strumenti contro terrorismo e criminalità organizzata con nuove fattispecie di reato.
- ◆ Novità in materia antimafia, tra cui nuovi obblighi di informative a carico delle imprese di autonoleggio.
- ◆ Sostegno rafforzato alle vittime di usura: nasce la figura dell'esperto incaricato di assisterle nel percorso di rilancio economico e reinserimento nel circuito legale.
- ◆ Occupazioni abusive: pene più severe e sgomberi immediati.
- ◆ Più tutele per forze dell'ordine e personale di sicurezza.
- ◆ Proteste su strada e blocchi ferroviari diventano reati (prima era solo un illecito amministrativo).
- ◆ Rivolte negli istituti penitenziari e nei centri per migranti: introdotti nuovi reati.
- ◆ Lotta all'accattonaggio e alla truffa con inasprimento delle pene.
- ◆ Stretta sulla cannabis light, viene vietata la vendita e il consumo di infiorescenze.

PATTO DI NON CONCORRENZA: IL COMPENSO PUÒ ESSERE VARIABILE

Con Ordinanza n. 9258/2025, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una banca che richiedeva un risarcimento milionario, su una vicenda riguardante la disciplina del patto di non concorrenza. La conclusione cui giungono i supremi giudici riconferma che il patto è legittimo solo se tutela sia il datore di lavoro che il dipendente, garantendo a quest'ultimo un compenso adeguato e ben definito. Tuttavia, precisa che si tratta di due criteri distinti che un patto di non concorrenza deve rispettare:

1. Da un lato, il corrispettivo deve essere determinato o, almeno, determinabile con criteri oggettivi.
2. Dall'altro, la cifra pattuita non deve essere simbolica o sproporzionata rispetto al sacrificio chiesto al lavoratore.

IVA COLLIRIO: QUANDO SPETTA L'ALIQUOTA AL 10%

Con [Risposta a interpello n 88 del 4 aprile](#), si chiarisce l'ambito di applicazione dell'aliquota IVA per dispositivi medici e in particolare per una società che commercializza, applicando l'aliquota IVA del 22 per cento, un collirio dispositivo medico confezionato in un flaconcino da 10 ml.

Il Contribuente chiede quale sia la corretta aliquota IVA da applicare e allega e a tal fine il parere di accertamento tecnico della competente Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

L'agenzia delle Entrate, preso atto della classificazione nella voce 3004 effettuata da ADM, conferma che le cessioni del dispositivo medico oggetto del presente interpello sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento.

POLIZZA CATASTROFALE IMPRESE: IL MIMIT CHIARISCE LE SANZIONI

Il MIMIT ha aggiornato le FAQ sulla polizza catastrofale imprese. Sinteticamente ricordiamo che devono assicurarsi tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il MIMIT con una FAQ ha chiarito che ciascun Ministero o PA dovrà emanare un provvedimento attuativo con le regole di esclusione come conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale. Viene chiarito che il Ministero "è orientato a tener conto dell'inadempimento dell'obbligo assicurativo precludendo l'accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti". Inoltre, è chiarito che, le sanzioni operano dal "provvedimento attuativo" quindi non è retroattivo e non si applica a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal DL n 39/2025.

FONDI PENSIONE: CHIARIMENTI AGENZIA SUL CALCOLO DELL'ANZIANITÀ

Con la [Risoluzione n. 29/E del 11 aprile 2025](#), l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al calcolo dell'anzianità di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, che è rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota d'imposta su determinate prestazioni previdenziali.

La risoluzione risponde alla questione dell'anzianità in caso di iscrizione contemporanea a più fondi pensione, in merito alla possibilità di considerare, nel computo dell'anzianità utile alla riduzione dell'aliquota (dal 15% fino a un minimo del 9%), anche i periodi di partecipazione maturati presso altri fondi, diversi da quello che eroga la prestazione. In tali ipotesi, l'aliquota d'imposta ordinaria del 15% può essere ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.

La questione interpretativa verte, quindi, sull'opportunità di sommare i periodi di partecipazione in più forme previdenziali, qualora l'aderente non abbia esercitato il riscatto totale di una o più posizioni.

L'Agenzia conferma che, ai fini della determinazione dell'aliquota agevolata, rilevano tutti i periodi di partecipazione complessivamente maturati in forme pensionistiche complementari, anche se l'aderente è iscritto a più fondi contemporaneamente. Per dimostrare l'anzianità pregressa maturata in altri fondi, sarà sufficiente un'attestazione rilasciata dalla forma pensionistica diversa, contenente la data di adesione e la conferma dell'assenza di un riscatto totale.

SPESE PER UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025

Individuati i nuovi limiti degli importi delle tasse e dei contributi versati alle università non statali per la frequenza di corsi di laurea o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master che si possono portare in detrazione nei modelli 730 e Redditi PF 2025 (relativi all'anno di imposta 2024).

In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

SPESE UNIVERSITÀ NON STATALI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	
PREMESSA	<p>Le spese di istruzione relative alla frequenza di corsi universitari non statali possono essere detratte considerando gli importi stabiliti annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito Decreto del Ministero dell'università e della ricerca (MUR).</p> <p>Per quanto riguarda l'annualità 2024, il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 del 24 gennaio 2025 che individua i limiti degli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione versati alle università non statali che si possono portare in detrazione dall'imposta lorda nella dichiarazione dei redditi.</p> <p>Il citato Decreto ha confermato gli importi stabiliti per l'anno di imposta 2023 dal Decreto dello scorso anno.</p>
TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA E TRACCIABILITÀ PAGAMENTO	<p>Si ricorda che la detrazione per le spese di istruzione universitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dall'anno di imposta 2020 varia in base all'importo del reddito complessivo. Quindi essa è attribuita interamente se il reddito non è superiore a 120.000, diversamente il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 240.000. Oltre tale importo, non è attribuita alcuna detrazione; ◆ Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 e come sopra determinata, è diminuito di un importo pari ad euro 260. ◆ spetta anche se sono state sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. figli) ◆ spetta solo se il pagamento della spesa è avvenuto con mezzi di pagamento tracciabili, quindi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ bonifico bancario o postale;

	<p>✓ altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante¹</p> <table border="1" data-bbox="427 465 1396 969"> <thead> <tr> <th colspan="2">TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◆</td> <td>tasse di immatricolazione e di iscrizione (anche per gli studenti fuori corso), oltre che per spese di "ricognizione"^{2 3};</td> </tr> <tr> <td>◆</td> <td>soprattasse per esami di profitto e laurea;</td> </tr> <tr> <td>◆</td> <td>partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, in caso siano previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria;</td> </tr> <tr> <td>◆</td> <td>la frequenza dei Tirocini Formativi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti⁴ presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.</td> </tr> </tbody> </table>	TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA		◆	tasse di immatricolazione e di iscrizione (anche per gli studenti fuori corso), oltre che per spese di "ricognizione" ^{2 3} ;	◆	soprattasse per esami di profitto e laurea;	◆	partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, in caso siano previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria;	◆	la frequenza dei Tirocini Formativi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti ⁴ presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.		
TIPOLOGIA DI SPESA AMMESSA													
◆	tasse di immatricolazione e di iscrizione (anche per gli studenti fuori corso), oltre che per spese di "ricognizione" ^{2 3} ;												
◆	soprattasse per esami di profitto e laurea;												
◆	partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, in caso siano previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l'accesso ai corsi di istruzione universitaria;												
◆	la frequenza dei Tirocini Formativi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti ⁴ presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.												
<p style="text-align: center;">SPESE UNIVERSITARIE</p>	<p>La spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali, detraibile dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2024 è individuata, per ciascuna area disciplinare di afferenza e sede territoriale dei corsi, distinguendo tra Regioni del Nord, Centro, Sud e Isole.</p> <p>Gli importi massimi di spesa per il 2022 sono indicati nella seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="499 1301 1370 1606"> <thead> <tr> <th>Area disciplinare corsi istruzione</th> <th>Nord</th> <th>Centro</th> <th>Sud e isole</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medica</td> <td>€ 3.900</td> <td>€ 3.100</td> <td>€ 2.900</td> </tr> <tr> <td>Sanitaria</td> <td>€ 3.900</td> <td>€ 2.900</td> <td>€ 2.700</td> </tr> </tbody> </table>	Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole	Medica	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900	Sanitaria	€ 3.900	€ 2.900	€ 2.700
Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole										
Medica	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900										
Sanitaria	€ 3.900	€ 2.900	€ 2.700										

¹ Previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) ai sensi dell'art. 1 co. 679 L. 160/2019.

² la "ricognizione" è procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto o rinunciatario, può utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi o di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica. In tale situazione, lo studente presenta domanda di ricognizione previo pagamento della tassa (di ricognizione), cioè una quota forfettaria che viene richiesta in luogo dell'intero importo delle tasse d'iscrizione degli anni già trascorsi.

³ risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 434/2019.

⁴ ai sensi del DM 10.09.2010 n.249.

	<table border="1"> <tr> <td>Scientifico-Tecnologica</td> <td>€ 3.700</td> <td>€ 2.900</td> <td>€ 2.600</td> </tr> <tr> <td>Umanistico-sociale</td> <td>€ 3.200</td> <td>€ 2.800</td> <td>€ 2.500</td> </tr> </table> <p><u>Nell'allegato 1</u> sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui sopra, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.</p> <p>A tutti gli importi indicati nelle Tabelle soprastanti va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio⁵.</p>	Scientifico-Tecnologica	€ 3.700	€ 2.900	€ 2.600	Umanistico-sociale	€ 3.200	€ 2.800	€ 2.500				
Scientifico-Tecnologica	€ 3.700	€ 2.900	€ 2.600										
Umanistico-sociale	€ 3.200	€ 2.800	€ 2.500										
CORSI POST-LAUREA	<p>La spesa riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell'importo massimo di cui alla sottostante tabella:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spesa massima detraibile</th> <th>Nord</th> <th>Centro</th> <th>Sud e isole</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello</td> <td>€ 3.900</td> <td>€ 3.100</td> <td>€ 2.900</td> </tr> </tbody> </table> <p>Agli importi indicati nelle Tabelle soprastanti va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio⁶.</p>	Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud e isole	Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900				
Spesa massima detraibile	Nord	Centro	Sud e isole										
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.900	€ 3.100	€ 2.900										
DIVISIONE ZONA GEOGRAFICA	<p>Di seguito la divisione in base alla zona geografica con le regioni in ordine alfabetico, come riportato nell'allegato del decreto MIUR.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ZONA GEOGRAFICA</th> <th>REGIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CENTRO</td> <td>ABRUZZO</td> </tr> <tr> <td>SUD E ISOLE</td> <td>BASILICATA</td> </tr> <tr> <td>SUD E ISOLE</td> <td>CALABRIA</td> </tr> <tr> <td>SUD E ISOLE</td> <td>CAMPANIA</td> </tr> <tr> <td>NORD</td> <td>EMILIA ROMAGNA</td> </tr> </tbody> </table>	ZONA GEOGRAFICA	REGIONE	CENTRO	ABRUZZO	SUD E ISOLE	BASILICATA	SUD E ISOLE	CALABRIA	SUD E ISOLE	CAMPANIA	NORD	EMILIA ROMAGNA
ZONA GEOGRAFICA	REGIONE												
CENTRO	ABRUZZO												
SUD E ISOLE	BASILICATA												
SUD E ISOLE	CALABRIA												
SUD E ISOLE	CAMPANIA												
NORD	EMILIA ROMAGNA												

⁵ di cui all'art. 3 L. 549/1995.

⁶ di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549

	NORD	FRIULI VENEZIA GIULIA	
	CENTRO	LAZIO	
	NORD	LIGURIA	
	NORD	LOMBARDIA	
	CENTRO	MARCHE	
	SUD E ISOLE	MOLISE	
	NORD	PIEMONTE	
	SUD E ISOLE	PUGLIA	
	SUD E ISOLE	SARDEGNA	
	SUD E ISOLE	SICILIA	
	CENTRO	TOSCANA	
	NORD	TRENTINO ALTO ADIGE	
	CENTRO	UMBRIA	
	NORD	VALLE D'AOSTA	
	NORD	VENETO	
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	Di seguito la tabella con la divisione per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, come riportato nell'allegato del decreto del MIUR.		
	AREA	CLASSE	DENOMINAZIONE
	MEDICA	LM-41	Medicina e chirurgia
		LM-42	Medicina e veterinaria
		LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
	SCIENTIFICO TECNOLOGICA	LMR/02	Conservazione e restauro dei beni culturali
		LM-4 C.U.	Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
		LM-13	Farmacia e farmacia industriale
	UMANISTICO SOCIALE	LM-85 bis	Scienze della formazione primaria
		LMG/01	Magistrali in giurisprudenza
UNIVERSITÀ PONTIFICIE DI TEOLOGIA	Le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di teologia, tenuti da università non statali, sono detraibili nelle dichiarazioni dei redditi direttamente dal contribuente o dal familiare presso cui risulta fiscalmente a carico.		

	<p>In generale, tenendo conto di quanto stabilito nel decreto del MUR:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico – sociale", nella Regione in cui si svolge il corso di studi (se il corso è presso lo Stato Città del Vaticano si applica quanto previsto per la zona "Centro") ⁷</p> </div>
<p>CORSO DI STUDIO ALL'ESTERO</p>	<p>In merito alle spese relative ai corsi di studio universitario e post-universitario all'estero l'importo massimo detraibile è quello stabilito dal Decreto MUR per la frequenza di corsi di istruzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ appartenenti alla stessa area disciplinare (per i corsi di studio), ◆ con sede nella zona geografica in cui ha domicilio fiscale il contribuente.
<p>CORSO PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE</p>	<p>Infine, in merito ai corsi di laurea svolti dalle università telematiche si fa riferimento alle regole di detraibilità relative alle università non statali¹. Si prende come riferimento sia l'area disciplinare del corso, sia la regione in cui ha sede legale l'università (per individuare la zona geografica).</p>

⁷ come chiarito dalla [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 6 maggio 2016](#) "in merito alla zona geografica di riferimento occorre individuare la regione in cui si svolge il corso di studi anche se questo è tenuto presso lo Stato Città del Vaticano"

REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IVA: NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo **modello di Comunicazione trimestrale** del **regime transfrontaliero di franchigia** da utilizzare per l'invio dei dati. Il modello, da inviare in via telematica, interessa i soggetti passivi stabiliti in Italia ammessi al **regime di franchigia in altri Stati Ue**, per trasmettere all'Agenzia il valore delle **cessioni e prestazioni** effettuate nel trimestre.

REGIME TRANSFRONTALIERO DI FRANCHIGIA IVA: IL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE


PREMESSA

Per consentire a tutti i soggetti passivi di **piccole dimensioni** di esercitare la propria attività su un piano di parità, **dall'1.1.2025** il regime di franchigia è accessibile anche agli operatori non stabiliti **nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA**.

Con il Provvedimento n. 460166/2024, le Entrate hanno fissato le **disposizioni attuative** mentre, con il più recente provvedimento **n. 155649 del 28.03.2025**, è stato approvato il **modello di Comunicazione trimestrale** del regime transfrontaliero di franchigia.

Le novità consentono agli Stati membri di applicare un **regime speciale transfrontaliero di franchigia IVA** a favore delle piccole imprese.

Requisiti per regime franchigia IVA



In merito ai benefici, l'accesso al regime speciale transfrontaliero IVA:

- ◆ determina la **riduzione degli adempimenti burocratici e amministrativi**;
- ◆ le piccole imprese possono comunicare al proprio Stato membro l'intenzione

	<p>di avvalersi del regime speciale IVA, al fine di essere esonerate da tutti gli adempimenti IVA.</p>				
<p>CHI PUÒ ACCEDERE</p>	<p>Per accedere al regime speciale IVA le piccole imprese devono essere stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea. Il regime prevede diversi adempimenti a seconda che l'Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sia lo Stato membro di stabilimento (a partire dal quale il soggetto passivo opera negli altri Paesi), ◆ sia lo Stato membro di esenzione, in cui vengono effettuate in regime di franchigia le cessioni di beni o le prestazioni di servizi. <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>ITALIA STATO MEMBRO DI STABILIMENTO</p> </td> <td> <p>Può accedere al regime speciale IVA, per operare in uno o più degli altri Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ qualunque soggetto passivo/piccola impresa stabilita in Italia, ◆ ad eccezione degli operatori economici che svolgono prevalentemente attività di cessione di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti in altro Stato membro </td> </tr> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;"> <p>ITALIA STATO MEMBRO DI ESENZIONE</p> </td> <td> <p>Possono operare in Italia, adottando il regime di franchigia, le persone fisiche stabilite in uno Stato membro UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che abbiano i requisiti di piccola impresa in Italia, ◆ ad eccezione degli operatori economici che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di cessione di mezzi di trasporto nuovi o di cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricati e di terreni edificabili </td> </tr> </table>	<p>ITALIA STATO MEMBRO DI STABILIMENTO</p>	<p>Può accedere al regime speciale IVA, per operare in uno o più degli altri Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ qualunque soggetto passivo/piccola impresa stabilita in Italia, ◆ ad eccezione degli operatori economici che svolgono prevalentemente attività di cessione di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti in altro Stato membro 	<p>ITALIA STATO MEMBRO DI ESENZIONE</p>	<p>Possono operare in Italia, adottando il regime di franchigia, le persone fisiche stabilite in uno Stato membro UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che abbiano i requisiti di piccola impresa in Italia, ◆ ad eccezione degli operatori economici che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di cessione di mezzi di trasporto nuovi o di cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricati e di terreni edificabili
<p>ITALIA STATO MEMBRO DI STABILIMENTO</p>	<p>Può accedere al regime speciale IVA, per operare in uno o più degli altri Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ qualunque soggetto passivo/piccola impresa stabilita in Italia, ◆ ad eccezione degli operatori economici che svolgono prevalentemente attività di cessione di mezzi di trasporto nuovi, trasportati o spediti in altro Stato membro 				
<p>ITALIA STATO MEMBRO DI ESENZIONE</p>	<p>Possono operare in Italia, adottando il regime di franchigia, le persone fisiche stabilite in uno Stato membro UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che abbiano i requisiti di piccola impresa in Italia, ◆ ad eccezione degli operatori economici che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di cessione di mezzi di trasporto nuovi o di cessioni di fabbricati/porzioni di fabbricati e di terreni edificabili 				
<p>COMUNICAZIONE PER LA RICHIESTA DI ACCESSO AL REGIME</p>	<p>Per accedere al regime di franchigia IVA in altri Stati membri UE, il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, che rispetti i requisiti, è tenuto a presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, finalizzata all'ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito.</p>				

	<p>La comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato attraverso i servizi on line dell'Agenzia delle Entrate, ◆ in caso di errori ne è consentita la correzione nel termine di 5 giorni lavorativi dalla data di trasmissione. 										
<p>COMUNICAZIONE PERIODICA</p>	<p>Il soggetto passivo UE che adotta il regime PMI è tenuto ad inviare la comunicazione trimestrale alla propria Amministrazione finanziaria relativa alle operazioni effettuate nel trimestre, entro un mese dalla fine del trimestre civile.</p> <p>Nel modello di comunicazione trimestrale deve essere indicato, per ogni trimestre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il valore totale delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate in Italia, ◆ nonché in ciascuno dei 27 paesi UE (sia di "esenzione" che diversi da quelli di esenzione). <p>Il mancato invio compromette i benefici connessi al regime di franchigia IVA in Italia e negli altri paesi Ue nei quali si è operato.</p> <table border="1" data-bbox="427 1205 1433 1505"> <thead> <tr> <th>TRIMESTRE DI RIFERIMENTO</th> <th>TERMINE INVIO COMUNICAZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I[^] trimestre</td> <td>30 aprile</td> </tr> <tr> <td>II[^] trimestre</td> <td>31 luglio</td> </tr> <tr> <td>III[^] trimestre</td> <td>31 ottobre</td> </tr> <tr> <td>IV[^] trimestre</td> <td>31 gennaio (anno successivo)</td> </tr> </tbody> </table>	TRIMESTRE DI RIFERIMENTO	TERMINE INVIO COMUNICAZIONE	I [^] trimestre	30 aprile	II [^] trimestre	31 luglio	III [^] trimestre	31 ottobre	IV [^] trimestre	31 gennaio (anno successivo)
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO	TERMINE INVIO COMUNICAZIONE										
I [^] trimestre	30 aprile										
II [^] trimestre	31 luglio										
III [^] trimestre	31 ottobre										
IV [^] trimestre	31 gennaio (anno successivo)										
<p>CESSAZIONE DEL REGIME DI FRANCHIGIA</p>	<p>Un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato italiano cessa di applicare il regime in uno o più degli altri Stati membri di esenzione nei seguenti casi:</p> <table border="1" data-bbox="427 1675 1433 1868"> <thead> <tr> <th>FATTISPECIE DI CESSAZIONE</th> <th>DECORRENZA DELLA STESSA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comunica di non volersi più avvalere del regime di franchigia in uno o più Stati</td> <td>◆ 1° giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia ha ricevuto la comunicazione;</td> </tr> </tbody> </table>	FATTISPECIE DI CESSAZIONE	DECORRENZA DELLA STESSA	Comunica di non volersi più avvalere del regime di franchigia in uno o più Stati	◆ 1° giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia ha ricevuto la comunicazione;						
FATTISPECIE DI CESSAZIONE	DECORRENZA DELLA STESSA										
Comunica di non volersi più avvalere del regime di franchigia in uno o più Stati	◆ 1° giorno del trimestre civile successivo a quello in cui l'Agenzia ha ricevuto la comunicazione;										

	di esenzione	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1° giorno del secondo mese del trimestre civile successivo se la predetta comunicazione è stata presentata nel corso dell'ultimo mese del trimestre civile
	<p>Supera la soglia di volume d'affari annuo prevista dallo Stato membro di esenzione o tale Stato ha comunicato che nel suo territorio sono venute meno le condizioni per l'applicazione del regime di franchigia</p>	Dalla data di esclusione comunicata da tale Stato
	<p>Nel corso dell'anno civile è stata superata la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione europea</p>	Il soggetto passivo stabilito in Italia cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire da tale momento

AIUTI ALLA FILIERA DEL LEGNO – DOMANDE DAL 15 MAGGIO

Con [Decreto del 4 aprile](#) sono state fissate le regole per la presentazione delle domande per gli aiuti alla filiera del legno. L'obiettivo della misura è promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile, sostenere gli investimenti per la vivaistica forestale e favorire la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno, attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva.

Le domande possono essere presentate dal 15 maggio 2025.

Di seguito, analizziamo l'agevolazione.

AIUTI ALLA FILIERA DEL LEGNO – DOMANDE DAL 15 MAGGIO					
PREMESSA	<p>Come anticipato, in generale l'obiettivo della misura è promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile, sostenere gli investimenti per la vivaistica forestale e favorire la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno, attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva.</p> <p>In particolare, i fondi disponibili ammontano a 25 milioni di euro, suddivisi in 15 milioni di euro per contributi a fondo perduto e 10 milioni di euro per finanziamenti a tasso agevolato.</p> <p>Per espressa previsione, ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione.</p> <p>Il 60% delle risorse è riservato alle micro, piccole e medie imprese.</p>				
BENEFICIARI	<p>Possono beneficiare delle agevolazioni in commento le imprese operanti sull'intero territorio nazionale:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">CODICE ATECO</th> <th style="width: 50%;">DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	CODICE ATECO	DESCRIZIONE		
CODICE ATECO	DESCRIZIONE				

	codice ATECO 02.20	Le imprese che offrono servizi di supporto alla silvicoltura limitatamente alle attività di “Abbattimento di alberi” e “Produzione di tronchi (tondame) per industrie del settore (industrie manifatturiere forestali)”
	codice ATECO 02.40.00	Le imprese che offrono servizi di supporto alla silvicoltura limitatamente all'attività di “Trasporto di tronchi all'interno di aree forestali”
	codice ATECO 16.11, 16.12	Le imprese operanti nella filiera della prima lavorazione del legno limitatamente alle attività di alesatura, tornitura, fresatura, broccatura, levigatura (spianatura), smerigliatura, lucidatura, giuntatura, eccetera del legno, essiccazione (stagionatura) del legno e di impregnazione e trattamento chimico del legno
	Codice ATECO 16.21	Le imprese operanti nella filiera della fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
	 <p>Non sono in ogni caso ammesse le imprese che esercitano le predette attività per la produzione di prodotti utilizzabili a fini energetici.</p>	
SPESE AMMISSIBILI	Le spese ammissibili suddivise per tipologia di agevolazione, come previsto dagli articoli del decreto, sono le seguenti:	

	<p>SPESE AMMISSIBILI AI FINI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</p>	<p>Sono agevolabili le spese relative alla realizzazione di programmi di investimento per l'evoluzione tecnologica e digitale dei processi produttivi, composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, strettamente funzionali al ciclo produttivo; b) Mezzi mobili strettamente funzionali alla movimentazione interna, al sollevamento e trasporto dei materiali, purché non targati; c) Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, soluzioni tecnologiche per la trasformazione digitale; d) Opere murarie strettamente necessarie per l'installazione degli impianti/macchinari (max 20% dell'investimento complessivo); e) Servizi di consulenza diretti all'introduzione di tecnologie, all'organizzazione del lavoro e alla digitalizzazione dei processi produttivi (max 10% dell'investimento). <p> I beni devono essere nuovi, e non possono essere oggetto di locazione o leasing.</p>
	<p>SPESE AMMISSIBILI AI FINI DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI</p>	<p>Sono agevolabili le medesime spese previste per i contributi a fondo perduto (vedi sopra), con le seguenti particolarità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) L'importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento non può superare i 600.000 euro. b) Il finanziamento agevolato può coprire fino al 100% del costo ammissibile, in co-finanziamento con il contributo a fondo perduto.

	<p>Secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 3 del Decreto ministeriale "Aiuti alla filiera foresta-legno" del 2025, i programmi di investimento devono rispettare questi limiti:</p> <p>"L'importo complessivo delle spese ammissibili per ciascun programma di investimento non può essere inferiore a 50.000 euro e superiore a 600.000 euro."</p> <p>Questa soglia si applica indipendentemente dalla forma di agevolazione (contributo a fondo perduto, finanziamento agevolato o combinazione dei due).</p>
<p>AGEVOLAZIONI</p>	<p>Come anticipato, i fondi disponibili ammontano a 25 milioni di euro, suddivisi tra le due agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 15 milioni di euro per contributi a fondo perduto, ◆ 10 milioni di euro per finanziamenti a tasso agevolato.
<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p>	<p>Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito istituzionale del Soggetto gestore (https://www.invitalia.it/), pena l'invalidità e l'irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 luglio 2025.</p> <div style="text-align: center; margin: 20px 0;">  </div> <p> Qualora le domande di agevolazione presentate esauriscano le risorse disponibili per la concessione di contributi a fondo perduto prima del termine finale, il Soggetto gestore e il Ministero provvedono a comunicare tempestivamente sui rispettivi siti internet l'intervenuto</p>

	<p>esaurimento delle predette risorse ai fini dell'adozione dell'avviso di chiusura dello sportello.</p> <p>L'accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ SPID, ◆ Carta nazionale dei servizi, ◆ Carta di identità elettronica. <p>Il rappresentante legale dell'impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega⁸.</p> <p> È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e iscritta nel Registro delle imprese.</p> <p>All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento⁹.</p>				
<p>CONTENUTO DELLE DOMANDE</p>	<p>Per espressa previsione, la domanda di agevolazione deve contenere almeno, i seguenti elementi:</p> <table border="1" data-bbox="427 1509 1410 1675"> <tr> <td data-bbox="427 1509 512 1570">A)</td> <td data-bbox="512 1509 1410 1570">i dati anagrafici</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1570 512 1675">B)</td> <td data-bbox="512 1570 1410 1675">una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti ¹⁰</td> </tr> </table>	A)	i dati anagrafici	B)	una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti ¹⁰
A)	i dati anagrafici				
B)	una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti ¹⁰				

⁸ conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

⁹ ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41

¹⁰ di cui all'articolo 8 del decreto 20 febbraio 2025

C)	la descrizione del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione, funzionale all'evoluzione tecnologica e digitale dei processi produttivi e alla creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio
D)	la descrizione delle spese per le quali viene richiesta l'agevolazione ¹¹
E)	l'indicazione dell'importo del contributo richiesto
F)	l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse alla concessione del contributo

Unitamente alla domanda devono essere trasmessi:

A)	una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'eventuale adesione ad un Accordo di foresta, nonché l'eventuale possesso della certificazione della parità di genere e delle ulteriori certificazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), romanino ii., del decreto 20 febbraio 2025
B)	qualora l'ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica ¹²
C)	i preventivi delle spese in programma
D)	l'ulteriore eventuale documentazione indicata dal Soggetto gestore, ivi compresa quella utile alla valutazione della solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa

¹¹ in conformità con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto 20 febbraio 2025

¹² di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI	È disposta la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse qualora:	
	A	sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili
	B	risultino false o non conformi le dichiarazioni rese dall'impresa beneficiaria nell'ambito del procedimento
	C	l'impresa beneficiaria violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario
	D	l'impresa beneficiaria non porti a conclusione l'iniziativa ammessa alle agevolazioni entro i termini previsti dal presente Capo, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore con le modalità definite con il provvedimento di cui all'articolo 11
	E	l'impresa beneficiaria non consenta i controlli di cui all'articolo 14
	F	l'impresa beneficiaria non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso
	G	l'impresa beneficiaria proceda al trasferimento, alla alienazione o alla destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo
H	si proceda alla liquidazione giudiziale dell'impresa beneficiaria ovvero all'apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione dell'investimento e fatta salva la possibilità di valutare, nel caso di apertura nei confronti dell'impresa beneficiaria di una	

		procedura concorsuale diversa dalla liquidazione giudiziale, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato
	I	l'impresa beneficiaria non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
	J	l'impresa beneficiaria non rispetti, con riferimento all'unità produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonché quelle inerenti alla tutela ambientale
	K	sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo
	<p>Al ricorrere dei casi di cui sopra, viene disposta la revoca, totale o parziale, dell'agevolazione e si procede al recupero delle risorse erogate, maggiorate di interessi e sanzioni</p>	